# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

**SETTORE:** GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
**SERVIZIO:** PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

**CLASSIFICA** 002.013.009 **FASCICOLO** 000033/2011

**OGGETTO:** COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS 152/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI LOCALIZZATO NELL'AREA CENSITA AL FOGLIO 16, MAPPALE 23. CONFERENZA DI SERVIZI.
RICHIEDENTE: DITTA BASECO S.R.L.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

1. che il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria, con nota in data 30/08/2011 prot. n. PG/2011/121587, ha trasmesso copia del Decreto Dirigenziale n. 2241 in data 22/08/2011 "*Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto nuovo impianto stoccaggio rifiuti pericolosi e non da avviare a recupero o smaltimento (R13 e D15) in Villanova d'Albenga (SV). Proponente: ditta Baseco srl. No VIA con prescrizione"* (allegato n. 1 al presente atto);
2. che in data 12/09/2011 è pervenuta l'istanza del Sig. Catelli Silvestro, in qualità di legale rappresentante della ditta BASECO S.r.L., P.I. 01592240095, avente sede legale in Villanova d'Albenga (SV), via Roma, 139, acquisita al prot. n. 67172, volta ad ottenere l'autorizzazione unica per una nuova attività di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali ed urbani/assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii., nell'area censita al NCT del Comune di Villanova d'Albenga al foglio 16, mappale 23;
3. che la ditta BASECO S.r.L. con nota in data 29/09/2011 (allegato n. 2 al presente atto) ha comunicato alla Regione Liguria di accettare le prescrizioni contenute nel sopra citato Decreto Dirigenziale 2241/2011;
4. che in relazione all'istanza di che trattasi il proponente ha trasmesso (ID 1052816) la seguente documentazione tecnica:
   - Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia - in data 20/05/2011;



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

- Descrizione progetto datato 25/07/2011;
- Valutazione previsionale dell'impatto acustico - in data 03/06/2011;
- tav. 1 Oggetto: Pianta Generale - in data 18/02/2011
- tav. 2 Oggetto: Piante, sezioni e prospetti - in data 18/02/2011
- tav. 3 Oggetto: Pianta regimazione acque - in data 18/02/2011

5. che, con nota in data 12/10/2011 prot. n. 74759, è stato comunicato al proponente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento, invitando la medesima ditta a provvedere, come stabilito dalla D.G.P. n. 240 del 15/11/2010 "Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente.", al pagamento delle spese di istruttoria;
6. che in data 15/12/2011 è stata acquisita al prot. n. 91074, la documentazione tecnica, su supporto informatico, inviata agli enti convocati con nota prot. n. 92401 in data 21/12/2011;
7. che il proponente ha trasmesso in data 21/05/2012, con nota acquisita al prot. n. 44222 in data 31/05/2012, la seguente documentazione integrativa:
   a) chiarimenti a seguito delle richieste del Servizio Autorizzazioni Ambientali;
   b) tabella tipologie di rifiuti stoccabili;
   c) planimetrie generali quotate stato dei luoghi e sezioni;
   d) accettazione delle prescrizioni della Regione Liguria;
   e) integrazioni alla relazione "descrizione del progetto"
   f) relazione di compatibilità urbanistica;
   g) richiesta di integrazioni da parte di "ASL2 savonese" (già inviata al proponente ed al Comune di Villanova).

**VISTI**:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale.

**CONSIDERATO:**

1. che la proposta progettuale in argomento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di recupero (R13) e smaltimento (D15) rifiuti speciali ed urbani/assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii., nell'area censita al foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d'Albenga, di proprietà dell'Immobiliare Isole SRL, di cui alla scrittura privata di impegno alla locazione sottoscritta tra le parti in data 01/05/2012 e depositata agli atti della Provincia con il prot. n. 8222/2013;
2. che la documentazione tecnica relativa all'istanza di che trattasi risulta, pertanto, costituita dai seguenti elaborati che, pur facendo parte integrante del presente provvedimento, vengono conservati agli atti e non fisicamente ad esso allegati:



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

- Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia - in data 20/05/2011;
- Descrizione progetto datato 25/07/2011;
- Valutazione previsionale dell'impatto acustico - in data 03/06/2011;
- tav. 1 Oggetto: Pianta Generale - in data 18/02/2011
- tav. 2 Oggetto: Piante, sezioni e prospetti - in data 18/02/2011
- tav. 3 Oggetto: Pianta regimazione acque - in data 18/02/2011
- chiarimenti a seguito delle richieste del Servizio Autorizzazioni Ambientali;
- tabella tipologie di rifiuti stoccabili;
- planimetrie generali quotate stato dei luoghi e sezioni;
- accettazione delle prescrizioni della Regione Liguria;
- integrazioni alla relazione "descrizione del progetto"
- relazione di compatibilità urbanistica;

3. che dalle notizie contenute nella documentazione agli atti precedentemente citata, si desume la seguente situazione impiantistica:

3.1. l'area dove verrà insediata l'attività di stoccaggio rifiuti si sviluppa su una superficie di circa 2000 m2 di cui circa 600 m2 sono occupati in pianta un capannone industriale esistente, mentre la restante parte (circa 1400 m2 ) consiste in un piazzale esterno;

3.2. l'area risulta delimitata dalla strada provinciale SP6 sul lato Nord, dallo svincolo della Aurelia Bis sul lato Est. Sugli altri lati la zona risulta confinante con la parte restante del piazzale e del capannone destinato ad altre due attività;

3.3. l'impianto ricade al di fuori di aree inondabili, a suscettività bassa in merito alla normativa dei Piani di Bacino e in classe IV per quanto riguarda il piano di zonizzazione acustica comunale;

3.4. l'area in oggetto risulta di proprietà di Isole Srl, in locazione a BASECO Srl a partire dal 01/05/2012 per sei anni;

3.5. per quanto riguarda la sicurezza, l'impianto non rientra tra quelli a rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

3.6. non verranno realizzate nuove opere edilizie ad eccezione della vasca interrata di trattamento delle acque di prima pioggia e dei new jersey posizionati nel piazzale esterno per delimitare il confine di proprietà;

3.7. la pavimentazione del capannone è prevista in cemento ed è rivestita da resina industriale;

3.8. il piazzale è dotato di un sistema di captazione delle acque meteoriche di dilavamento che recapitano in un impianto di trattamento costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo di prima pioggia e un disoleatore di idrocarburi a coalescenza;

3.9. il recapito prescelto per le acque di prima pioggia è la condotta comunale delle acque nere, per le acque di seconda pioggia è la condotta comunale delle acque bianche;

3.10. le attività che verranno svolte dalla BASECO SRL consistono esclusivamente nelle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, di servizi e raccolti in maniera differenziata, in attesa di essere conferiti successivamente ad impianti autorizzati per le opportune attività di



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

recupero/smaltimento. A tale scopo l'unica attrezzatura che verrà utilizzata per la movimentazione consisterà in carrelli elevatore elettrico ed in un transpallet manuale sul soppalco. Sui rifiuti non verrà effettuata alcuna lavorazione di trattamento, selezione e/o cernita manuale e/o meccanica, ma esclusivamente la movimentazione interna per le operazioni di carico e scarico dei rifiuti stessi;

3.11. per i rifiuti liquidi in stoccaggio all'interno del capannone come riportato nella planimetria, verranno adottati i seguenti accorgimenti:

- settore di stoccaggio A - CER 130802*: due cordoli di altezza 10 cm lunghi 5 metri, paralleli alle pareti d'angolo del capannone, in grado di contenere un quarto della capacità massima di stoccaggio;
- settore di stoccaggio B - CER 130205*: bacino di raccolta metallico dotato di griglia metallica della capacità di 1 $m^3$ ovvero un terzo della capacità massima di stoccaggio;
- settore di stoccaggio C - CER 160708* :tre cordoli di altezza 15 cm lunghi 4 metri, uno parallelo alla parete del capannone, e due perpendicolari alla parete del capannone in grado di contenere un quarto della capacità massima di stoccaggio;
- settore di stoccaggio C D E - CER 160601* - 200133* - 200134 (tali rifiuti sono allo stato solido ma contengono al loro interno dei liquidi): bacino di raccolta metallico dotato di griglia metallica della capacità di 1 $m^3$;
- in caso di fuoriuscita liquidi oltre al rivestimento della pavimentazione con resina industriale, verranno ricoperti con lo stesso materiale anche i primi 15 cm delle pareti verticali in corrispondenza dei settori di stoccaggio A-B-C-D-E;

3.12. lo stoccaggio dei farmaci scaduti avverrà nel settore F. Tale settore è confinato da pareti in blocchi di cemento e porta di accesso tagliafuoco, il tutto già esistente.

3.13. per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contenenti amianto nei settori M e N CER 170605* 170601*, si precisa che su tali rifiuti saranno già state effettuate tutte le operazioni di bonifica, trattamento, imballaggio ed etichettatura, quindi sono pronti per il loro conferimento a smaltimento;

3.14. per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e pericolosi nei settori I e L CER 170802 (cartongesso) 170603*(guaine), normalmente contenuti in bigbags e pallettizati verranno stoccati nelle idonee scaffalature dei rispettivi settori evitando lo stoccaggio in cumulo. Tale procedura garantirà l'integrità dei rifiuti stessi nella fase di stoccaggio ed agevolerà la loro corretta movimentazione;

3.15. per quanto riguarda il possesso dei requisiti tecnici previsti dal D.lgs 151/05, si precisa che le uniche operazioni effettuate sui RAEE consistono esclusivamente nella messa in riserva e non vengono effettuate operazioni di trattamento sugli stessi. Si precisa che gli stessi vengono movimentati avendo cura di non arrecare rotture al fine di evitare la fuoriuscita delle sostanze pericolose contenute e stoccati in cassoni con ausilio di eventuali ceste metalliche;

3.16. rifiuti non correttamente imballati ed etichettati non verranno accettati dall'impianto. Tali rifiuti normalmente contenuti in bigbags e pallettizati verranno stoccati nelle idonee scaffalature dei rispettivi settori evitando assolutamente lo stoccaggio in cumulo. Tale procedura garantirà l'integrità dei rifiuti stessi nella fase di stoccaggio ed agevolerà la loro corretta movimentazione;

3.17. la struttura e la gestione dell'impianto sono tali da garantire i requisiti previsti dal D.lgs 151/05 per la sola attività di stoccaggio. Tutte le aree interne ed i cassoni saranno dotati di



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

idonea etichettatura riportante il codice CER specifico. In linea di massima i cassoni utilizzati contengono sempre le stesse tipologie di rifiuti. Nel caso in cui per sopravvenute necessità si debba ricorrere all'uso di cassoni per differenti tipologie di rifiuti, si provvederà alla pulizia ed eventuale disinfezione del cassone;

3.18. la gestione operativa dell'impianto si può riassumere nelle seguenti fasi:

- ingresso rifiuti
- pesatura
- verifica documentazione di accompagnamento (formulario/scheda SISTRI)
- verifica compatibilità rifiuti e stato imballaggio/etichettatura (dove necessaria)
- avvio alla specifica area di stoccaggio

3.19. per la gestione dell'attività sarà necessario l'impiego di un addetto al ricevimento, al controllo e alla movimentazione dei rifiuti e di un addetto con mansione amministrativa;

3.20. la gestione dei rifiuti a codice specchio derivanti da attività artigianali e industriali avverrà secondo la seguente procedura:

- si provvederà a richiedere al produttore del rifiuto, una idonea dichiarazione sotto forma di omologa, attestante la classificazione dello stesso come non pericoloso, nonché la specifica provenienza, nel caso di rifiuti recuperabili, il rispetto dei requisiti fissati dal D.M. 05/02/1998 e successive integrazioni e modificazioni;
- esame visivo effettuato dall'addetto al ricevimento;
- eventuali rapporti analitici di campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, nei casi previsti;

3.21. i rifiuti in ingresso saranno accompagnati da dichiarazione da parte del produttore attestante l'assenza di amianto (eternit nelle forme di lastre, vasche e tubazioni e materiali isolanti contenenti amianto) e, in fase di accettazione del rifiuto, si procederà a verifica visiva per l'accertamento della presenza di eventuali pezzature di eternit. Qualora, in fase di accettazione, fosse riscontrata la presenza di amianto il carico verrà respinto;

3.22. l'impianto di stoccaggio per sua natura non darà origine a emissioni in atmosfera, né a scarichi idrici, né a rifiuti, ad eccezione dei fanghi prodotti dall'impianti di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale;

3.23. non è previsto in alcun modo lo smaltimento definitivo dei rifiuti presso il sito in oggetto e, una volta cessata l'attività di stoccaggio, tutta l'area potrà essere facilmente bonificata e restituita ad altra funzione compatibile con gli strumenti di programmazione territoriale. Le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti non generano emissioni in atmosfera nocive, né esalazioni moleste e non danno luogo a rilascio di sostanze inquinanti;

3.24. verranno controllati e verificati i formulari di trasporto e i rifiuti speciali verranno annotati su apposito registro vidimato;

3.25. il periodo massimo di permanenza dei rifiuti all'interno dell'impianto sarà pari a un anno;

3.26. è previsto un piano di ripristino ambientale in caso di cessazione dell'attività autorizzata.

4. che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dell'area avviene in pubblica fognatura e che quindi il soggetto competente per l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione di cui al Regolamento Regionale 4/2009 è il Comune di Villanova d'Albenga.



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

**ATTESO:**

1. che la materia risulta regolamentata dall'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le modalità per il rilascio dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
2. che la Provincia di Savona risulta competente all'approvazione dei progetti ad al rilascio delle autorizzazione relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero in virtù della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.*" e ss. mm. ed ii.;
3. che l'intervento in oggetto risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 recante "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale" ed in particolare:
   - all'articolo 2, comma 4, secondo il quale la struttura competente in materia di VIA verifica, per i progetti relativi alle opere indicate nell'allegato 3 della medesima legge, se le caratteristiche degli stessi richiedano l'espletamento della procedura di VIA;
   - all'articolo 10, commi 2 e 3, secondo il quale la Giunta Regionale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di screening, sulla base della verifica effettuata dalla struttura regionale competente con riferimento agli elementi di cui all'allegato 5ed ai criteri di cui all'articolo 16 della stessa legge, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti;

   ed in tal senso la Regione Liguria, con il sopra citato Decreto Dirigenziale 2241/2011 ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale, con prescrizioni e condizioni, in merito all'istanza di che trattasi;
4. che l'unica opera edilizia prevista per l'intervento di che trattasi – come riportato nella documentazione progettuale e come dichiarato in sede di Conferenza deliberante – è la realizzazione di una vasca interrata per il trattamento delle acque di prima pioggia; per tale intervento edilizio il proponente presenterà apposita denuncia di inizio di attività (DIA) presso il Comune di Villanova d'Albenga.

**DATO ATTO:**

1. che il Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, quale Struttura responsabile del procedimento, in conformità della vigente citata normativa, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 della legge 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*" e ss. mm. e ii., con nota prot. n. 92401 del 21/12/2011, la Conferenza di servizi che si è svolta in seduta referente presso la sede di questa Provincia in data 29/12/2011 e che a detta Conferenza di servizi sono stati invitati:
   - il Comune di Villanova d'Albenga;
   - l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 del Savonese;
   - la ditta BASECO S.r.L.;
   - dandone altresì comunicazione, per opportuna conoscenza, alla Regione Liguria;
2. che durante la riunione di Conferenza referente sopra citata il Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia ha rappresentato le proprie valutazioni, nonché richieste di chiarimenti, come riportato nell'allegato "B" del verbale della medesima Conferenza referente;



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

3. che con nota n. 1657 del 10/01/2012 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi in seduta referente svoltasi in data 29/12/2011.

**ATTESO:**

1. che il Comune di Villanova d'Albenga è dotato di Classificazione acustica, *ex* L.R. 20 marzo 1998, n. 12 approvata con D.G.P. n. 73 del 15/04/2002 e che l'area interessata dall'intervento proposto è inserita in classe IV "Aree di intensa attività umana";
2. che, per quanto attiene il rischio sismico, il Comune di Villanova d'Albenga ricade in zona 3, come classificato con D.G.R. 19 novembre 2010, n. 1362 "*D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria.*".

**DATO ATTO, altresì:**

1. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota dell'11/10/2012 prot. n. 84890, ha convocato la Conferenza di servizi deliberante, che si è tenuta in data 25/10/2012 presso la sede della Provincia, trasmettendo contestualmente la documentazione integrativa sopra citata, acquisita al prot. n. 44222 in data 31/05/2012 ed invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonchè il proponente e dandone comunicazione, per opportuna conoscenza, alla Regione Liguria.
2. che il verbale della sopra citata riunione deliberante è stato trasmesso agli enti convocati con nota prot. n. 92939 in data 12/11/2012;
3. che nel corso del presente procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni da parte degli enti invitati a partecipare, allegati al presente atto, come infra sinteticamente richiamati:
   - Regione Liguria: con Decreto Dirigenziale n. 2241 in data 22/08/2011 "*Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto nuovo impianto stoccaggio rifiuti pericolosi e non da avviare a recupero o smaltimento (R13 e D15) in Villanova d'Albenga (SV). Proponente: ditta Baseco srl. No VIA con prescrizione"* (allegato n. 1 al presente atto) ha stabilito la non assoggettabilità del progetto presentato alla procedura di V.I.A. a condizione:
     - che venga predisposto ed eseguito un piano di monitoraggio *post operam* allo scopo di verificare il clima acustico a regime, le cui risultanze dovranno essere sottoposte all'attenzione dell'ARPAL di Savona;
     - dovrà essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
   - Provincia di Savona: in sede di Conferenza deliberante ha evidenziato che residuando in capo alla Provincia esclusivamente le competenze connesse con la tutela ambientale e per quanto concerne tali aspetti il competente Servizio Autorizzazioni Ambientali ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato, con le prescrizioni di rito che verranno rappresentate in sede di rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
   - Comune di Villanova d'Albenga: con nota in data 25/10/2012 prot. n.10754 acquisita in data 25/10/2012 prot. n. 89076 (allegato n. 3 al presente atto) ha espresso parere favorevole con prescrizioni e segnatamente "*Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti di cui ai punti 3 e 7*



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

*delle criticità espresse dalla Provincia di Savona nel verbale della Conferenza dei servizi referente del 29.12.2011, la gestione dovrà essere subordinata a stipula di apposita convenzione con il Comune di Villanova d'Albenga.*"**;**

- ASL n. 2 del Savonese: con nota in data 13/11/2012 prot. n.109802 acquisita in data 19/11/2012 al prot. n. 95246 (allegato n. 4 al presente atto) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

4. che la Conferenza dei servizi, avendo compiutamente valutato il progetto, acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, ha dichiarato chiusi i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica per una nuova attività di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali ed urbani/assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad avvenuta acquisizione del parere favorevole da parte dell'ASL n. 2 del Savonese.

**RITENUTO** pertanto:

1. di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte dai competenti Servizi della Provincia, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto in quanto adeguatamente circostanziati e motivati;
2. che, anche ad esito del giudizio di comparazione degli interessi coinvolti nel presente procedimento, risulti, dunque, prevalente l'interesse al rilascio dell'autorizzazione unica alla ditta BASECO S.r.L. per una nuova attività di recupero (R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali ed urbani/assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'area censita al foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d'Albenga (SV);
3. che si possa attestare la regolarità tecnica e amministrativa della procedura seguita.

**TENUTO CONTO,** peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

**VISTI** nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39)"

- il "Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento" approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 gennaio 1996 con deliberazione n°19/5175, modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 27 dicembre 2012 con deliberazione n. 81;
- la D.G.R. 3 agosto 2012, n. 1014 "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 18/99."

e ll. ss. mm. ed ii.

**DETERMINA**
**per quanto esposto in narrativa**

1. di autorizzare ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, la Società Baseco S.r.L. con sede legale in Villanova d'Albenga, via Roma n. 139, P.I. 01592240095, nella persona del legale rappresentante e responsabile tecnico Sig. Catelli Silvestro, alla gestione delle attività di recupero "R13" e smaltimento "D15" di rifiuti speciali, urbani ed assimilati agli urbani per la durata di anni dieci dalla notifica del presente atto, per l'impianto localizzato nell'area censita al foglio 16, mappale 23 del Comune di Villanova d' Albenga, nei limiti quantitativi previsti e nelle modalità previste, secondo la tabella 1 di seguito riportata:

## Tabella 1

| | CER | Descrizione | Quantitativo max stoccabile | | Imballaggio rifiuti in entrata | Modalità stoccaggio | Operazioni svolte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $m^3$ | t | | | |
| C | 200304 | fanghi delle fosse settiche | 40 | 50 | Autocarro Cisterna | n.2 Cisterne scarrabile | D15 |
| C | 200306 | rifiuti della pulizia delle fognature | 20 | 25 | Autocarro Cisterna | Cisterna scarrabile | D15 |
| I | 130802* | altre emulsioni | 10 | 10 | Cisternette 1 $m^3$ | Cisternette 1 $m^3$ | D15 |
| E | 150101<br>200101 | imballaggi in carta e cartone<br>carta e cartone | 30 | 15 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| E | 200138 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | 15 | 10 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| E | 150103<br>170201 | imballaggi in legno<br>legno | 80 | 50 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| E | 150106 | imballaggi in materiali misti | 30 | 20 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| E | 150107<br>200102 | imballaggi in vetro<br>vetro | 15 | 10 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| I | 150110* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 10 | 5 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15- R13 |
| I | 150111* | imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose ( ad esempio amianto), compresi i | 5 | 5 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15- R13 |



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | contenitori a pressione vuoti | | | | | |
| I | 150202* | assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 5 | 5 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15 |
| I | 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | 5 | 5 | Bigbag / sacchi | Bigbag su pedana | D15 |
| I | 170601* | materiali isolanti contenenti amianto | 30 | 30 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15 |
| I | 170603* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 30 | 20 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15 |
| I | 170605* | materiali da costruzione contenenti amianto | 40 | 45 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15 |
| E | 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | 30 | 45 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 D15 |
| I | 160601*<br>200133* | batterie al piombo<br>batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | 5 | 5 | Contenitore plastica | Contenitore plastica | R13 |
| I | 200134 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | 5 | 5 | Bigbags | Bigbags o cassonetto | R13 |
| I | 200131*<br>180207* | medicinali citotossici e citostatici<br>medicinali citotossici e citostatici | 1 | 1 | Cartone | Cartone su pedana | D15 |
| I | 200132<br><br>180208 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31<br>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 | 1 | 1 | Cartone | Cartone su pedana | D15 |
| E | 160211*<br>200123* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC *(frigoriferi)*<br>apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi *(frigoriferi)* | 60 | 50 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| I | 160213* | apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 *(TV-monitor)* | 45 | 35 | Sfuso | ceste da 2 $m^3$ | R13 |
| E | 200135* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) *(TV-monitor)* | 15 | 12 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| E | 160214<br><br>200136 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13<br>apparecchiature elettriche ed | 30 | 25 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | | | | | |
| I | 080318<br><br>160216 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17<br>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | 5 | 3 | Cartone | Cartone su pedana | R13 |
| I | 080111* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 5 | 7 | Fusto plastica / metallo | Pallet con film polietilene | D15 |
| I | 80112 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 | 5 | 7 | Fusto plastica / metallo | Pallet con film polietilene | D15 |
| E | 200201 | rifiuti biodegradabili (verde da potature – ramaglie) | 30 | 15 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| I | 160708 | rifiuti contenenti olio | 10 | 10 | Cisternette | Cisternette 1 $m^3$ | D15-R13 |
| I | 170802 | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 | 30 | 25 | Bigbag | Bigbag su pedana | D15-R13 |
| E | 170604 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 | 30 | 20 | Sfuso | Cassone scarrabile | D15-R13 |
| E | 170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | 30 | 25 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| E | 160103 | pneumatici fuori uso | 60 | 20 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| I | 130205* | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | 5 | 5 | Cisternette / fusti metallici | Cisternette 1 $m^3$ / fusti metallici 200l | R13 |
| E | 200307 | rifiuti ingombranti | 30 | 20 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| I | 200121* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 2 | 1 | Sfuso | 2 Cassonetti in metallo | R13 |
| E | 200140<br>170405<br>160117 | metallo<br>ferro e acciaio<br>metalli ferrosi | 30 | 15 | Sfuso | Cassone scarrabile | R13 |
| Totale | | | 829 $m^3$ | 657 t | | | |
| C = stoccaggio in esterno in cisterna scarrabile \| E = stoccaggio in esterno \| I = stoccaggio all'interno del capannone | | | | | | | |

2. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1. l'esercizio dell'impianto e la sua gestione dovranno essere svolti in conformità ai principi generali di cui agli artt. 177 e 178 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii., nonché alle norme di settore per gli aspetti inerenti l'attività. In particolare per quanto attiene la movimentazione e manipolazione dei rifiuti la Società dovrà provvedere all'adozione e



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

messa in atto di tutti i dispositivi in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza dell'ambiente di lavoro;

2.2. l'area dovrà essere dotata di opportuna cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di stoccaggio, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;

2.3. i rifiuti dovranno essere depositati in idonei contenitori dotati di contrassegno che ne identifichi la tipologia contenuta, avendo cura di depositare nel medesimo contenitore soltanto le fattispecie tra loro compatibili. E' fatto divieto di depositare nel medesimo contenitore i rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi;

2.4. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili dovranno essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;

2.5. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

2.6. i rifiuti in arrivo con codice CER di tipo "a specchio" dovranno essere ricevuti previa verifica di idonea documentazione attestante l'esatta classificazione degli stessi;

2.7. in conformità a quanto previsto dall'art. 187 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii. è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;

2.8. i rifiuti in attesa di smaltimento o recupero, per ciascuna delle tipologie omogenee, potranno permanere nell'impianto per un tempo massimo, decorrente dalla prima registrazione effettuata sul registro di carico e scarico previsto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.:

a) di 12 mesi per tutti i rifiuti elencati nella Tabella 1 diversi dai codici CER 200304 – 200306;

b) di 10 giorni per rifiuti identificati con i codici CER 200304 – 200306;

2.9. i rifiuti sottoposti a stoccaggio all'esterno del capannone sul piazzale dovranno essere riparati dal dilavamento delle acque meteoriche o mediante contenitori stagni o mediante copertura;

2.10. la movimentazione di rifiuti, oggetto della presente autorizzazione, dovrà avvenire con l'adozione di opportuni accorgimenti, al fine di evitare pregiudizi alle matrici ambientali circostanti;

2.11. il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti presenti nell'impianto è quello indicato nella Tabella 1;

2.12. i rifiuti ammessi per la sola messa in riserva R13 dovranno essere avviati ad effettivo ed oggettivo riutilizzo ovvero alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12, di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06 e ss. mm. Ed ii.) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva.

2.13. dovranno essere evitate emissioni in atmosfera dì qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

2.14. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto;

2.15. dovranno essere mantenuti efficienti tutti gli impianti, le attrezzature nonché le strutture;

2.16. dovrà essere eseguita periodica manutenzione generale alla zona di stoccaggio;

2.17. il piazzale e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;

2.18. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e dal Regolamento Regionale 4/2009. Dovranno essere rispettate le previsioni del "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia" allegato alla istanza di autorizzazione. Inoltre qualsiasi modifica o integrazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dovrà essere preventivamente comunicata per la sua approvazione dall'Ente competente;

2.19. qualsiasi variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico della Baseco S.r.l. ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia, al Comune di Villanova d'Albenga ed all'ARPAL;

2.20. dovranno essere formalizzate, con apposito regolamento interno, le modalità di conferimento e di gestione dello stoccaggio dei rifiuti autorizzati;

2.21. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente all'interno delle aree indicate negli elaborati progettuali presentati (Tavola n° 1 – Pianta Generale del 18/12/2011), eventuali modifiche sostanziali nella gestione delle aree dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti. In funzione delle esigenze organizzative delle attività, le disposizioni dei vari rifiuti depositati nelle aree esterne potranno avere disposizioni diverse da quelle indicate nella citata planimetria;

2.22. dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Villanova, di Albenga, alla ASL, all'ARPAL ed alla Provincia di Savona, la data di inizio attività

2.23. entro sei mesi dalla data di inizio attività dovrà essere predisposto, avviato e concluso un un piano di monitoraggio del clima acustico dell'area con l'attività a regime. Le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse, entro i successivi trenta giorni, al Dipartimento ARPAL di Savona e al Settore VIA della Regione Liguria.

2.24. qualora la ditta, prima della scadenza della presente autorizzazione, intendesse cessare la propria attività, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Savona e al Comune di Villanova d'Albenga che disporranno in merito per quanto di competenza;

2.25. la ditta dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di cessazione dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere effettuate previo esame e nullaosta di questo Settore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia. Questo settore provvederà alla verifica della corretta esecuzione di quanto emarginato nel presente punto, al fine di provvedere, se possibile, allo svincolo delle garanzie finanziarie in essere;

2.26. entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere inviata in originale o copia autenticata la documentazione attestante la costituzione delle garanzie finanziarie in favore della Provincia di Savona previste dal "Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento" per un importo pari ad Euro 235.212 (duecentotrentacinquemila-



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

cinquecentododici). La garanzia di cui sopra dovrà essere mantenuta in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni due dalla cessazione dell'attività. Il montante della garanzia finanziaria costituita dovrà essere adeguato, per ogni anno a cadenza solare, nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Si precisa infine, che lo svincolo della garanzia stessa potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati;

3. di richiamare la BASECO S.r.l. al rispetto della disciplina e delle procedure stabilite dall'art 198 comma 1 del D.Lgs 152/2006 per la gestione di rifiuti di origine urbana, sottoposti al regime di privativa comunale;
4. di riservarsi la facoltà di revocare il presente provvedimento, previa diffida e sospensione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., qualora venissero riscontrate difformità alle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché sulla base degli accertamenti tecnici esperiti da ARPAL in sede di sopralluogo;
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., in **10 (dieci) anni** la validità del presente atto di autorizzazione decorrenti dalla data della sua notifica. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza, come fissata dal presente provvedimento;
6. dovranno essere rispettate le prescrizioni e condizioni espresse dagli enti partecipanti al presente procedimento, come contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. che sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto, con particolare riferimento a quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione incendi ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**DISPONE** di:

1. pubblicare il presente atto all'Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
2. notificare il presente provvedimento alla ditta proponente e di trasmetterlo a:
   - Regione Liguria;
   - Comune di Villanova d'Albenga;
   - ASL n. 2;
   - ARPAL Dipartimento di Savona;
   - Albo nazionale gestori ambientali – Sezione Regionale, presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova.

**DA' ATTO** che:

- il responsabile del procedimento per quanto concerne l'iter procedurale, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è l'arch. Maria Grazia D'Angelo ed il Sig. Marco Correggiari viene individuato quale responsabile del procedmento per quanto attiene gli aspetti ambientali;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013

- il rilascio del presente provvedimento non esime la ditta Baseco S.r.L. di Villanova d'Albenga (SV) dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di che trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto;
- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati, come sopra citati:

| | |
|---|---|
| Allegato 1 | Decreto Dirigenziale n. 2241 in data 22/08/2011 "*Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Progetto nuovo impianto stoccaggio rifiuti pericolosi e non da avviare a recupero o smaltimento (R13 e D15) in Villanova d'Albenga (SV). Proponente: ditta Baseco srl. No VIA con prescrizione"* |
| Allegato 2 | nota in data 29/09/2011 della ditta Baseco S.r.L. di accettazione delle prescrizioni contenute nel sopra citato Decreto Dirigenziale 2241/2011 |
| Allegato 3 | nota del Comune di Villanova d'Albenga in data 25/10/2012 prot. n.10754 |
| Allegato 4 | nota ASL n. 2 del Savonese in data 13/11/2012 prot. n.109802 |

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 31/01/2013 17:37:59 Provvedimento numero 2013/685 del 31/01/2013 esecutivo dal 31/01/2013 pubblicato il 01/02/2013 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2013/9303 del 31/01/2013